



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 10 luglio 2018
(OR. en)

10290/18

Fascicolo interistituzionale:
2018/0242 (NLE)

FRONT 185
COWEB 96

ATTI LEGISLATIVI E ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania
riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera
nella Repubblica d'Albania

ACCORDO
SULLO STATUS TRA L'UNIONE EUROPEA
E LA REPUBBLICA D'ALBANIA
RIGUARDANTE LE AZIONI DELL'AGENZIA EUROPEA
DELLA GUARDIA DI FRONTIERA E COSTIERA
NELLA REPUBBLICA D'ALBANIA

L'UNIONE EUROPEA,

da una parte,

e

la REPUBBLICA D'ALBANIA,

dall'altra,

di seguito denominate congiuntamente le "parti",

CONSIDERANDO che possono verificarsi situazioni in cui l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, di seguito denominata "Agenzia", in quanto struttura dell'Unione europea, coordina la cooperazione operativa tra gli Stati membri dell'Unione Europea e la Repubblica d'Albania, comprese le azioni operative sul territorio della Repubblica d'Albania,

CONSIDERANDO che è opportuno stabilire un quadro giuridico nella forma di un accordo sullo status per le situazioni in cui i membri delle squadre dell'Agenzia possano disporre di poteri esecutivi sul territorio della Repubblica d'Albania,

CONSIDERANDO che tutte le azioni dell'Agenzia sul territorio della Repubblica d'Albania dovrebbero rispettare pienamente i diritti fondamentali e gli atti internazionali di cui la Repubblica d'Albania è parte,

HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO:

ARTICOLO 1

Ambito di applicazione

1. Il presente accordo riguarda tutti gli aspetti necessari all'esecuzione delle azioni dell'Agenzia che possano avere luogo nel territorio della Repubblica d'Albania e nel cui ambito i membri delle squadre dell'Agenzia dispongano di poteri esecutivi.
2. Il presente accordo si applica esclusivamente nel territorio della Repubblica d'Albania.
3. Il presente accordo o qualsiasi atto compiuto nella sua applicazione dalle parti o a loro nome, ivi compresa la definizione dei piani operativi o la partecipazione a operazioni transfrontaliere, non incidono in alcun modo sullo status e sulla delimitazione in forza del diritto internazionale dei rispettivi territori degli Stati membri dell'Unione europea e della Repubblica d'Albania.

ARTICOLO 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

- 1) "azione": un'azione congiunta, un intervento rapido alle frontiere o un'operazione di rimpatrio;

- 2) "operazione congiunta": un'azione intesa a contrastare l'immigrazione illegale o la criminalità transfrontaliera, ovvero intesa a fornire una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere comuni della Repubblica d'Albania con uno Stato membro e svolta nel territorio della Repubblica d'Albania;
- 3) "intervento rapido alle frontiere": un'azione volta a rispondere rapidamente a una situazione di sfide specifiche e sproporzionate alle frontiere comuni della Repubblica di Albania con uno Stato membro e condotta per un periodo limitato nel territorio della Repubblica d'Albania ;
- 4) "operazione di rimpatrio": un'operazione coordinata dall'Agenzia e che implica un rinforzo tecnico e operativo fornito da uno o più Stati membri, nell'ambito della quale rimpatriandi provenienti da uno o più Stati membri sono rimpatriati nella Repubblica d'Albania in modo forzato o su base volontaria;
- 5) "controllo di frontiera": l'attività di controllo delle persone svolta alla frontiera in risposta esclusivamente all'intenzione di attraversare la frontiera o al suo effettivo attraversamento, indipendentemente da qualunque altra ragione, che consiste in verifiche di frontiera e nella sorveglianza di frontiera tra due valichi di frontiera;
- 6) "membro della squadra": un membro del personale dell'Agenzia o un membro di una squadra di guardie di frontiera e altro personale competente degli Stati membri partecipanti, che comprende le guardie di frontiera e altro personale competente distaccati dagli Stati membri presso l'Agenzia per essere impiegati durante un'azione;

- 7) "Stato membro": uno Stato membro dell'Unione europea;
- 8) "Stato membro di appartenenza": lo Stato membro al quale appartiene un membro della squadra che esercita le funzioni di guardia di frontiera o altro personale competente;
- 9) "dati personali": qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- 10) "Stato membro partecipante": uno Stato membro che partecipa a un'azione nella Repubblica d'Albania fornendo attrezzatura tecnica, guardie di frontiera e altro personale competente nell'ambito della squadra;
- 11) "Agenzia": l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera istituita con regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio¹;

¹ Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU UE L 251 del 16.9.2016, pag. 1).

- 12) "poteri esecutivi dei membri della squadra": i poteri necessari per svolgere i compiti richiesti per il controllo di frontiera e le operazioni di rimpatrio condotte sul territorio della Repubblica d'Albania durante un'azione congiunta prevista dal piano operativo;
- 13) "forza maggiore": comprende, in via non limitativa, qualsiasi atto di guerra (dichiarata o no), invasione, conflitto armato o azione di nemico straniero, blocco, sommossa, atto terroristico o esercizio del potere militare, nonché terremoti, alluvioni, incendi, tempeste o catastrofi naturali e qualsiasi evento o circostanza analoghi a quanto precede.

ARTICOLO 3

Piano operativo

1. Per ciascuna operazione congiunta o intervento rapido alle frontiere, tra l'Agenzia e la Repubblica d'Albania è convenuto un piano operativo assentito dallo Stato membro o dagli Stati membri confinanti con l'area operativa.
2. Il piano operativo definisce nel dettaglio gli aspetti organizzativi e procedurali dell'operazione congiunta o dell'intervento rapido alle frontiere, includendo una descrizione e una valutazione della situazione, lo scopo operativo e gli obiettivi, il concetto operativo, il tipo di attrezzatura tecnica da impiegare, il piano attuativo, la cooperazione con altri paesi terzi, altri agenzie e organismi dell'Unione europea o con organizzazioni internazionali, le disposizioni in materia di diritti fondamentali comprese quelle relative alla protezione dei dati personali, al coordinamento, al comando, al controllo, alla struttura della comunicazione e delle relazioni, le modalità organizzative e la logistica, la valutazione e gli aspetti finanziari dell'operazione congiunta o dell'intervento rapido alle frontiere.

3. La valutazione dell'operazione congiunta o dell'intervento rapido alle frontiere compete congiuntamente alla Repubblica d'Albania e all'Agenzia.

ARTICOLO 4

Compiti e competenze dei membri della squadra

1. I membri della squadra hanno l'autorità di svolgere i compiti e di esercitare le competenze richieste per il controllo di frontiera e le operazioni di rimpatrio.

2. I membri della squadra rispettano le disposizioni legislative e regolamentari della Repubblica d'Albania.

3. I membri della squadra possono svolgere compiti ed esercitare competenze nel territorio della Repubblica d'Albania esclusivamente sotto il controllo e, di norma, in presenza delle guardie di frontiera o di altro personale competente della Repubblica d'Albania. La Repubblica d'Albania, se del caso, impartisce istruzioni alla squadra in conformità del piano operativo. La Repubblica d'Albania può in via eccezionale autorizzare i membri della squadra ad agire per suo conto.

L'Agenzia, tramite il suo funzionario di coordinamento, può comunicare alla Repubblica d'Albania il suo parere sulle istruzioni impartite alla squadra. In tal caso, la Repubblica d'Albania tiene conto di tale parere e lo segue nella misura del possibile.

Qualora le istruzioni impartite alla squadra non siano conformi al piano operativo, il funzionario di coordinamento ne informa immediatamente il direttore esecutivo dell'Agenzia ("direttore esecutivo"). Il direttore esecutivo può adottare opportune misure, inclusa la sospensione o la cessazione dell'azione.

4. I membri della squadra indossano le proprie uniformi nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze. Sull'uniforme portano inoltre sulle loro uniformi un'identificazione personale visibile e un bracciale blu con il distintivo dell'Unione europea e dell'Agenzia. Per essere identificabili dalle autorità nazionali della Repubblica d'Albania, i membri della squadra sono sempre muniti del documento di accreditamento di cui all'articolo 7.

5. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri della squadra possono portare le armi di ordinanza, le munizioni e l'equipaggiamento autorizzati in conformità della legislazione nazionale dello Stato membro di appartenenza. Prima dell'impiego dei membri della squadra, la Repubblica d'Albania informa l'Agenzia in merito alle armi di ordinanza, alle munizioni e all'equipaggiamento autorizzati, al quadro giuridico pertinente e alle relative condizioni d'uso.

6. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri della squadra sono autorizzati a ricorrere all'uso della forza, incluso l'uso delle armi di ordinanza, delle munizioni e dell'equipaggiamento, con il consenso dello Stato membro di appartenenza e della Repubblica d'Albania, alla presenza delle guardie di frontiera o di altro personale competente della Repubblica d'Albania e conformemente alla legislazione nazionale della Repubblica d'Albania. La Repubblica d'Albania può autorizzare i membri della squadra a usare la forza in assenza delle guardie di frontiera o di altro personale competente della Repubblica d'Albania. L'autorità di concedere il consenso dello Stato membro di appartenenza sarà definita nel piano operativo.

7. La Repubblica d'Albania può autorizzare i membri della squadra a consultare le sue banche dati nazionali se necessario a conseguire gli obiettivi operativi specificati nel piano operativo e per le operazioni di rimpatrio. I membri della squadra consultano soltanto i dati necessari per lo svolgimento dei loro compiti e per l'esercizio delle loro competenze, quali specificati nel piano operativo o necessari per le operazioni di rimpatrio. Prima dell'impiego dei membri della squadra, la Repubblica d'Albania informa l'Agenzia in merito alle banche dati nazionali che possono essere consultate. Tale consultazione è svolta in conformità della legislazione nazionale della Repubblica d'Albania in materia di protezione dei dati.

ARTICOLO 5

Sospensione e cessazione dell'azione

1. Il direttore esecutivo può sospendere o cessare l'azione, dopo averne informato per iscritto la Repubblica d'Albania, se la Repubblica d'Albania non ha rispettato le disposizioni dell'accordo o del piano operativo. Il direttore esecutivo ne comunica i motivi alla Repubblica d'Albania.
2. La Repubblica d'Albania può sospendere o cessare l'azione, dopo averne informato per iscritto l'Agenzia, se questa o uno degli Stati membri partecipanti non ha rispettato le disposizioni dell'accordo o del piano operativo. La Repubblica d'Albania ne comunica i motivi all'Agenzia.

3. In particolare, il direttore esecutivo o la Repubblica d'Albania può sospendere o cessare l'azione nei casi in cui siano violati diritti umani, il principio di non respingimento o norme di protezione dei dati.

4. La cessazione dell'azione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dall'applicazione del presente accordo o del piano operativo prima di tale cessazione.

ARTICOLO 6

Privilegi e immunità dei membri della squadra

1. I documenti, la corrispondenza e i beni dei membri della squadra godono dell'inviolabilità, salvo in caso di provvedimenti esecutivi consentiti ai sensi del paragrafo 7.

2. I membri della squadra godono dell'immunità dalla giurisdizione penale della Repubblica d'Albania per quanto riguarda gli atti compiuti nel corso di attività svolte nell'esercizio di funzioni ufficiali nel corso delle azioni svolte in conformità del piano operativo.

Il direttore esecutivo e l'autorità competente dello Stato membro di appartenenza sono immediatamente informati di ogni presunto reato penale commesso da un membro della squadra. Prima dell'avvio del procedimento dinanzi al giudice, il direttore esecutivo, dopo attento esame di quanto esposto dall'autorità competente dello Stato membro di appartenenza e dalle autorità competenti della Repubblica d'Albania, certifica al suddetto giudice se l'atto in questione è stato compiuto nell'esercizio delle funzioni ufficiali del membro nel corso delle azioni svolte in conformità del piano operativo. In attesa della certificazione del direttore esecutivo, l'Agenzia e lo Stato membro di appartenenza si astengono dall'adottare qualsiasi misura che possa compromettere l'eventuale successiva azione penale delle autorità competenti della Repubblica d'Albania nei confronti del membro della squadra.

Se l'atto è stato compiuto nell'esercizio di funzioni ufficiali, il procedimento non è avviato. Se l'atto non è stato compiuto nell'esercizio di funzioni ufficiali, il procedimento può continuare. La certificazione del direttore esecutivo è vincolante per la giurisdizione della Repubblica d'Albania. I privilegi concessi ai membri della squadra e l'immunità dalla giurisdizione penale della Repubblica d'Albania non li esentano dalla giurisdizione dello Stato membro di appartenenza.

3. I membri della squadra godono dell'immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa della Repubblica d'Albania per quanto riguarda tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali nel corso delle azioni svolte in conformità del piano operativo. Il direttore esecutivo e l'autorità competente dello Stato membro di appartenenza sono immediatamente informati di ogni procedimento civile avviato nei confronti di un membro della squadra dinanzi a un giudice della Repubblica d'Albania. Prima dell'avvio del procedimento dinanzi al giudice, il direttore esecutivo, dopo attento esame di quanto esposto dall'autorità competente dello Stato membro di appartenenza e dalle autorità competenti della Repubblica d'Albania, certifica al suddetto giudice se l'atto in questione è stato compiuto da membri della squadra nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali nel corso delle azioni svolte in conformità del piano operativo.

Se l'atto è stato compiuto nell'esercizio di funzioni ufficiali, il procedimento non è avviato. Se l'atto non è stato compiuto nell'esercizio di funzioni ufficiali, il procedimento può continuare. La certificazione del direttore esecutivo è vincolante per la giurisdizione della Repubblica d'Albania. Il membro della squadra che avvia un procedimento non ha più il diritto di invocare l'immunità giurisdizionale nei controricorsi direttamente collegati all'azione in giudizio principale.

4. Lo Stato membro di appartenenza può, se del caso, rinunciare all'immunità dalla giurisdizione penale, civile e amministrativa della Repubblica d'Albania per i membri della squadra. Tale rinuncia deve sempre essere espressa.

5. I membri della squadra non sono tenuti all'obbligo di rendere testimonianza.

6. La Repubblica d'Albania è responsabile degli eventuali danni causati da un membro della squadra nell'esercizio di funzioni ufficiali nel corso delle azioni svolte in conformità del piano operativo.

In caso di danni causati da negligenza grave o comportamento doloso o qualora l'atto non sia stato commesso da un membro della squadra di uno Stato membro partecipante nell'esercizio di funzioni ufficiali, la Repubblica d'Albania può richiedere, tramite il direttore esecutivo, che lo Stato membro partecipante in questione risarcisca i danni.

In caso di danni causati da negligenza grave o comportamento doloso o qualora l'atto non sia stato commesso da un membro della squadra che appartiene al personale dell'Agenzia nell'esercizio di funzioni ufficiali, la Repubblica d'Albania può richiedere che l'Agenzia risarcisca i danni.

Né la Repubblica d'Albania, né lo Stato membro partecipante, né l'Agenzia sono responsabili di eventuali danni cagionati nella Repubblica d'Albania per cause di forza maggiore.

7. Nessun provvedimento esecutivo può essere adottato nei confronti di un membro della squadra, salvo quando a suo carico è avviato un procedimento civile non connesso con le sue funzioni ufficiali.

I beni dei membri della squadra, certificati dal direttore esecutivo come necessari per l'esercizio delle loro funzioni ufficiali, non possono essere oggetto di sequestro in esecuzione di una sentenza, decisione o ordinanza. Nei procedimenti civili, i membri della squadra non sono soggetti ad alcuna limitazione della libertà personale né ad altre misure restrittive.

8. L'immunità dei membri della squadra dalla giurisdizione della Repubblica d'Albania non li esenta dalle giurisdizioni dei rispettivi Stati membri di appartenenza.

9. I membri della squadra, per quanto riguarda le prestazioni rese per conto dell'Agenzia, sono esentati dalle norme di sicurezza sociale in vigore nella Repubblica d'Albania.

10. I membri della squadra sono esenti da qualunque forma di imposizione nella Repubblica d'Albania sulle retribuzioni e sugli emolumenti loro versati dall'Agenzia o dagli Stati membri di appartenenza, nonché su ogni entrata percepita al di fuori della Repubblica d'Albania.

11. La Repubblica d'Albania, in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari, concede l'ingresso di oggetti destinati all'uso personale dei membri della squadra e l'esenzione dal pagamento di dazi doganali, tasse ed altri oneri connessi, diversi dagli oneri per l'immagazzinamento, il trasporto e altri servizi analoghi, in relazione a tali oggetti. La Repubblica d'Albania autorizza altresì l'esportazione di tali oggetti.

12. Il bagaglio personale dei membri della squadra può essere ispezionato esclusivamente qualora sussistano fondati sospetti per ritenere che detto bagaglio contenga oggetti non destinati all'uso personale, oppure oggetti la cui importazione o esportazione sia proibita dalla legislazione o soggetta alle norme di quarantena della Repubblica d'Albania. L'ispezione di detto bagaglio personale avviene solo alla presenza del membro o dei membri della squadra interessati o di un rappresentante autorizzato dell'Agenzia.

ARTICOLO 7

Documento di accreditamento

1. L'Agenzia, in collaborazione con la Repubblica d'Albania, rilascia ai membri della squadra un documento redatto nelle lingue ufficiali della Repubblica d'Albania e in una lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione europea, al fine dell'identificazione del titolare nei confronti delle autorità nazionali della Repubblica d'Albania e ne attesta il diritto di svolgere i compiti e di esercitare le competenze di cui all'articolo 4 del presente accordo e al piano operativo. Nel documento di accreditamento figurano i dati seguenti di ciascun membro della squadra: nome e cittadinanza; grado o funzione; una fotografia digitale recente e i compiti che è autorizzato a svolgere durante l'impiego.

2. Il documento di accreditamento, in combinazione con un documento di viaggio valido, conferisce al titolare il diritto di entrare nella Repubblica d'Albania senza l'obbligo di visto o altra autorizzazione preliminare.

3. Il documento di accreditamento è restituito all'Agenzia al termine dell'azione. Le autorità competenti albanesi ne sono informate.

ARTICOLO 8

Diritti fondamentali

1. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri della squadra rispettano pienamente i diritti e le libertà fondamentali, compresi l'accesso alle procedure di asilo, la dignità umana, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà, il principio di non respingimento e il divieto delle espulsioni collettive, i diritti del minore e il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, non esercitano alcuna forma di discriminazione arbitraria verso le persone, comprese le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età, l'orientamento sessuale o l'identità di genere. Qualsiasi misura che interferisca con i diritti e le libertà fondamentali adottata nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze deve essere proporzionata agli obiettivi perseguiti dalla misura stessa e rispettare l'essenza di tali diritti e libertà fondamentali.

2. Ciascuna parte dispone un meccanismo di denuncia per i casi di presunta violazione dei diritti fondamentali di cui si sia reso responsabile il proprio personale nell'esercizio di funzioni ufficiali nel corso di un'operazione congiunta, di un intervento rapido alle frontiere o di un'operazione di rimpatrio ai sensi del presente accordo.

ARTICOLO 9

Trattamento dei dati personali

1. I membri della squadra procedono al trattamento di dati personali solo qualora ciò sia necessario nell'assolvimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze per l'applicazione del presente accordo da parte della Repubblica d'Albania, dell'Agenzia o degli Stati membri partecipanti.

2. Il trattamento di dati personali a cura della Repubblica d'Albania è soggetto alle sue leggi nazionali.

3. Al trattamento di dati personali per scopi amministrativi a cura dell’Agenzia e dello Stato membro partecipante o degli Stati membri partecipanti, anche in caso trasferimento di dati personali alla Repubblica d’Albania, si applicano il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati¹, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)², la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio³, nonché le misure adottate dall’Agenzia per l’applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001 di cui all’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1624.

4. Nell’eventualità che il trattamento implichi il trasferimento di dati personali, gli Stati membri e l’Agenzia indicano, al momento di tale trasferimento di dati personali alla Repubblica d’Albania, le eventuali limitazioni al loro accesso o uso, in termini generali o specifici, anche per quanto riguarda il trasferimento, la cancellazione o la distruzione. Qualora tali limitazioni si rendano necessarie dopo il trasferimento dei dati personali, ne informano la Repubblica d’Albania di conseguenza.

5. L’Agenzia, gli Stati membri partecipanti e la Repubblica d’Albania possono trattare i dati personali raccolti per scopi amministrativi durante l’azione, conformemente al diritto applicabile in materia di protezione dei dati.

¹ GU UE L 8 del 12.1.2001, pag.1.

² GU UE L 119 del 4.5.2016, pag.1.

³ GU UE L 119 del 4.5.2016, pag.89.

6. L'Agenzia, gli Stati membri partecipanti e la Repubblica d'Albania predispongono una relazione comune sull'applicazione dei paragrafi da 1 a 5 del presente articolo alla fine di ciascuna azione. La relazione è inviata al responsabile dei diritti fondamentali e al responsabile della protezione dei dati dell'Agenzia Essi riferiscono al direttore esecutivo.

ARTICOLO 10

Autorità competenti per l'applicazione dell'accordo

1. L'autorità competente per l'applicazione del presente accordo nella Repubblica d'Albania è il ministero dell'Interno.
2. L'autorità competente dell'Unione europea per l'applicazione del presente accordo è l'Agenzia.

ARTICOLO 11

Risoluzione delle controversie

1. Tutte le questioni relative all'applicazione del presente accordo sono esaminate congiuntamente da rappresentanti della competente autorità della Repubblica d'Albania e da rappresentanti dell'Agenzia, che consultano lo Stato membro o gli Stati membri confinanti con la Repubblica d'Albania.

2. Se non si giunge a una composizione, le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono risolte esclusivamente per via negoziale tra la Repubblica d'Albania e la Commissione europea, che consulta gli Stati membri confinanti con la Repubblica d'Albania.

ARTICOLO 12

Entrata in vigore, durata e denuncia

1. Il presente accordo soggetto a ratifica, accettazione o approvazione delle parti conformemente alle rispettive procedure interne e le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al mese nel corso del quale si è proceduto alla notifica di cui al paragrafo 1.
3. Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato. Il presente accordo può essere denunciato o sospeso con accordo scritto tra le parti o unilateralmente da ciascuna delle parti. In quest'ultimo caso, la parte che intende denunciare l'accordo o sospenderlo notifica tale intenzione per iscritto all'altra parte. La denuncia o la sospensione ha effetto il primo il primo giorno del secondo mese successivo al mese nel corso del quale si è proceduto alla notifica o l'accordo scritto tra le parti è stato concluso.

4. Le notifiche ai sensi del presente articolo sono inviate, nel caso dell'Unione europea, al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e, nel caso della Repubblica d'Albania, al ministero della Repubblica d'Albania competente in materia di Affari esteri.

Fatto in duplice esemplare, nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e albanese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per l'Unione europea

Per la Repubblica d'Albania